

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Seduta n. 540

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

87° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2005

(2^a pomeridiana)

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3439-B) Antonino CARUSO ed altri. - Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 14
BOBBIO (AN)	9, 10
* CENTARO (FI)	11
CIRAMI (UDC)	9
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	12, 13
* LEGNINI (DS-U)	6, 10
SEMERARO (AN), relatore	3, 13
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	17

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 13,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3439-B) Antonino CARUSO ed altri. – *Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 3439-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

In particolare, ricordo che il disegno di legge al nostro esame è stato approvato una prima volta in sede deliberante da questa Commissione ed è stato poi modificato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in sede legislativa e trasmesso infine, il 16 dicembre 2005, alla Presidenza del Senato.

Ringrazio il sottosegretario Vitali per il fatto di assicurare oggi la presenza del Governo ai nostri lavori.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Semeraro.

SEMERARO, relatore. Signor Presidente, desidero innanzi tutto esprimere grande soddisfazione per l'ormai prossima approvazione in via definitiva del provvedimento al nostro esame che reputo oltremodo importante. Questo vuol dire che la maggioranza di Governo e quella parlamentare non si sono occupate soltanto di diritto penale e di diritto processuale penale – come da più parti si è sostenuto e si sostiene tuttora in maniera decisamente errata – per sopperire molte volte a necessità ed emergenze di carattere personale. Si sono occupate invece anche di diritto civile e di diritto processuale civile che obiettivamente – non può essere affermato il contrario – rappresentano una utenza decisamente superiore.

A mio giudizio, non c'è stato in Italia e non ci sarà mai un cittadino che in un modo o nell'altro, per una ragione o per un'altra, non abbia dovuto affrontare una controversia giudiziaria civile. Il fatto di cimentarsi in una controversia giudiziaria civile riguarda l'aspetto proprio del diritto e la sua attuazione sotto il profilo non solo sostanziale ma anche processuale. Una delle piaghe maggiori del diritto processuale civile italiano è stata

sempre rappresentata dalle lungaggini connesse all'andamento del procedimento civile; lungaggini molte volte determinate non solo dalla necessità di consentire a tutte le parti di esprimere il proprio pensiero ed i propri intendimenti, al fine di assicurare al massimo il contraddittorio, ma anche dal grande numero di procedimenti giudiziari pendenti e quindi dalla grande mole di lavoro che assillava ed assilla ancora – ahimè - i nostri uffici giudiziari.

Quindi, la decisione di lavorare su una riforma del processo civile è segno – a mio avviso – di grande senso di responsabilità. Riuscire, infatti, ad emanare una sentenza civile vuol dire non soltanto procedere all'attuazione di un principio di diritto ma anche e soprattutto dare un senso al diritto stesso ed un interesse alla sua attuazione. Molte volte – è una affermazione che vi faccio per esperienza personale – il lungo lasso di tempo che intercorre tra l'inizio di un procedimento giudiziario civile ed il compimento dello stesso, magari in sede definitiva, fa venire meno l'interesse all'applicazione precisa del diritto. Le situazioni personali e reali si evolvono nel corso del tempo per cui molto spesso quelle delineate all'inizio del procedimento non sono più fattive e concrete alla fine del procedimento stesso, allorquando si arriva alla sentenza definitiva. Si è avvertita, pertanto, la necessità di delineare un sistema più moderno, sbrigativo e rapido, al tempo stesso capace di garantire sotto tutti i punti di vista il rispetto del sacrosanto principio del contraddittorio.

La riforma, che va ad affiancare le altre grandi intervenute nell'ultimo periodo (mi riferisco alla riforma del diritto societario, a quella imminente del diritto fallimentare, nonché a tutte le altre specifiche), ha avuto un *iter* piuttosto travagliato per la complessità della materia e per il fatto – come ho detto poc'anzi – che si è tentato di comporre due situazioni tra loro non facilmente conciliabili. Mi riferisco all'attuazione del diritto nella maniera migliore e di un principio di celerità accettabile. Si è quindi andati avanti attraverso un percorso travagliato.

Ricordo che è stato istituito un Comitato ristretto e che abbiamo ascoltato anche i pareri di professori universitari, di magistrati ed avvocati, che ci hanno consentito di predisporre una riforma più adeguata alle esigenze concrete. Allo stato, abbiamo registrato un responso decisamente favorevole in merito a quella parte di riforma del diritto processuale civile che è stata già pubblicata e, proprio per esigenze di celerità, inserita nel cosiddetto decreto-legge «competitività». Non mi risulta che siano state mosse contestazioni precise e soprattutto che qualche fonte autorevole, o anche meno autorevole, abbia sostenuto che la riforma non è calzante, adeguata ed utile.

Stiamo affrontando lo studio dell'ultima parte di riforma e sono davvero felice che la discutiamo ed approviamo oggi in sede deliberante, perché avremo la possibilità di pubblicarla e quindi di procedere prossimamente alla sua attuazione. Per la verità, devo aggiungere che un'altra parte della riforma contiene riferimenti importanti a fattispecie serie e concrete che avremmo compreso nel cosiddetto decreto-legge «competitività» se non avessimo registrato piccole opposizioni e contrasti al riguardo. Ri-

cordo – per esempio – e solo per fare riferimento ad una fattispecie concreta, tutta la problematica relativa agli sfratti e alle detenzioni senza titolo, che ancora oggi non può godere di una accelerazione proprio perché non compresa nella legge sulla competitività, e siamo in attesa che passi presto all'esame dell'Aula. Quella riforma è l'espressione di un fatto sociale di grande rilevanza. Come sappiamo, infatti, riveste grande importanza nel nostro contesto sociale l'esigenza abitativa, nonché quella di attuare un sistema rapido di intervento giudiziario per ottenere il risultato di liberare gli immobili.

Oggi stiamo esaminando l'ultima parte della riforma. Debbo dire che essa in generale riguarda l'andamento complessivo del procedimento civile, nel senso che è intervenuta sui punti fondamentali del procedimento di cognizione, che sono gli articoli 180 e 183 del codice di procedura civile. Si è attuata la riforma cercando di eliminare udienze inutili o inutilmente ripetitive e si è proceduto ad una rivisitazione generale del processo esecutivo che – ahimè – si era ridotto in una situazione totalmente insoddisfacente. Faccio presente che le procedure esecutive non sono riuscite, a causa del lungo lasso di tempo necessario alla loro esplicitazione, a realizzare la soddisfazione del credito, ossia a realizzare le finalità per le quali sono previste ed attuate. Quindi, anche in questo ambito siamo intervenuti.

La riforma ha riguardato anche il procedimento di separazione dei coniugi, intervenendo con disposizioni legislative a doveroso completamento di quelle già esistenti.

Si è intervenuti in maniera efficace anche in merito al processo di notificazione per accelerare i sistemi di notifica, rendendoli più attuali e concreti mercé l'utilizzazione dei moderni sistemi di comunicazione.

Si è pervenuti poi a quest'ultima riforma che riguarda alcuni aspetti per certi risvolti importanti. Si fa per esempio riferimento all'individuazione di nuovi termini riferiti alle previsioni dell'articolo 183 del codice di procedura civile relativamente a situazioni eventualmente nuove che vengano a verificarsi. Si fa poi riferimento all'atto che può costituire diritto e titolo di credito vero e proprio e si attribuisce la qualità di titolo di credito anche alle scritture private autenticate.

Inoltre si fa riferimento all'andamento del procedimento esecutivo, disciplinando anche il procedimento di intervento da parte di coloro che non sono portatori di titolo di credito. Era rimasto stabilito in un primo momento che potessero intervenire in una procedura esecutiva soltanto coloro che fossero portatori di titolo di credito, che avessero iscritto ipoteca o che potessero vantare un pegno. Con questa revisione viene invece attribuita una possibilità di intervento anche a chi non detiene al momento un titolo di credito; a tale riguardo è stata creata la figura, che mi sembra decisamente nuova, del riconoscimento del debito. Di fronte a un intervento effettuato senza titolo di credito viene cioè prevista la possibilità per il giudice di fissare una comparizione delle parti e in quell'occasione il debitore potrà o meno riconoscere il debito. È chiaro che se il debito viene riconosciuto, l'intervento, in maniera totale o parziale, può ritenersi concludente perché l'assenza del titolo di credito è sostituita dal riconoscimento. In assenza in-

vece di riconoscimento, una parte delle somme ricavate dalla procedura esecutiva saranno accantonate, in attesa che il creditore pretendente si munisca di titolo esecutivo nei tempi previsti (mi sembra anche questa un'innovazione sotto certi aspetti decisamente importante).

Per la prima volta è stato inoltre prevista – sottolineo tale aspetto che mi sembra molto importante e in riferimento al quale ho potuto registrare il consenso di gran parte degli operatori del diritto – la possibilità di una soluzione di rito alternativa, cioè di far ricorso al rito ordinario, così come modificato, oppure a quello societario, secondo il sistema di impostazione iniziale della controversia.

Tutto ciò considerato credo possiamo affermare con decisa serenità di aver predisposto un progetto intero di revisione del codice di procedura civile decisamente più adeguato ai tempi attuali ed ai sistemi moderni, e quindi decisamente più competitivo, non soltanto nel campo dei rapporti nazionali ma anche in internazionali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la 1^a Commissione permanente ha comunicato il proprio parere sul disegno di legge che, per quanto di competenza, è di nulla osta.

Poiché tutti i Gruppi politici mi hanno comunicato la loro intenzione di non richiedere un termine per la presentazione degli emendamenti, propongo che la seconda fase del dibattito, quella della discussione generale e delle dichiarazioni di voto si svolga alla ripresa dei nostri lavori prevista per le ore 15.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Sospendo la seduta al fine di consentire ai senatori di poter partecipare alle votazioni, presso l'altro ramo del Parlamento, per la elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura.

I lavori, sospesi alle ore 13,55, sono ripresi alle ore 15,55.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

* LEGNINI (DS-U). Come è noto alla Commissione, abbiamo sottoscritto il disegno di legge oggi al nostro esame e quindi non possiamo che confermare la nostra sostanziale condivisione del suo contenuto. Devo però precisare che non condividiamo i toni enfatici utilizzati dal relatore, senatore Semeraro, pur condividendo le osservazioni tecniche da lui esposte e, per quanto riguarda gli effetti della riforma del processo civile, ci auguriamo che siano quelli da lui stesso ipotizzati.

Faccio presente che quanto stiamo realizzando, unitamente alla disposizione seppure importante contenuta nella legge n. 80 del 2005, che ha convertito il cosiddetto decreto-legge «competitività», è un intervento parziale. A mio giudizio, era necessaria non solo una precisa definizione della norma transitoria ma anche emendare, integrare e correggere alcune disposizioni contenute nella riforma introdotta con la legge n. 80 del 2005, con l'emendamento sottoscritto da tutta la Commissione. Era opportuno ag-

giungere talune disposizioni in linea con le innovazioni contenute nell'emendamento suddetto. Mi riferisco in particolare ad alcune norme riguardanti le esecuzioni e le notificazioni degli atti.

La Commissione giustizia della Camera dei deputati ha ritenuto di intervenire su alcuni punti che non stravolgono l'impianto del disegno di legge, ma apportano innovazioni che forse vale la pena di commentare in modo rapido. In particolare, per quanto riguarda il processo di cognizione, ritengo che le norme riscritte dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati vadano nella direzione di una migliore sistemazione della fase introduttiva del giudizio relativamente alla scansione dei termini e alla definizione dei contenuti delle memorie successive all'udienza di trattazione, la cui struttura rimane in sostanza immutata rispetto a quella delineata nella riforma della legge n. 80. Si è inteso introdurre una precisazione allo scopo di ampliare i termini di svolgimento della difesa e le possibilità di proposizione di mezzi di prova. Su tali modifiche piena è la nostra condivisione.

L'urgenza di approvare il provvedimento in tempi rapidi ci ha però impedito – credo debba prevalere la ragione d'urgenza – di dare più certezze alla magistratura, all'avvocatura, agli operatori del diritto in genere. Sarebbe stato necessario svolgere una maggiore riflessione su alcuni punti, peraltro almeno in parte già dibattuti, e in particolare sulle innovazioni introdotte nel processo di esecuzione la cui struttura, così come delineata dalla legge «competitività», era largamente condivisa. A parte le correzioni che abbiamo inteso introdurre con questo testo, non è stato sul punto sollecitato un intervento correttivo dagli operatori del diritto.

È stata introdotta una novità che se, da un lato, presenta un certo interesse, come sottolineato anche dal relatore, dall'altro suscita qualche perplessità. Mi riferisco alla reintroduzione della possibilità di intervento nel processo esecutivo per i creditori non muniti di titolo esecutivo, con particolare riferimento ai crediti per somme di danaro risultanti dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

Interessante è l'introduzione della fase endoprocessuale di riconoscimento da parte del debitore della sussistenza dell'entità del debito stesso. Se avrà successo una norma di questo tipo – è a tutti noto il fatto che i debitori sono restii a riconoscere la sussistenza di ragioni di credito altrui – in tal modo si potrà deflazionare il ricorso a procedure monitorie o di cognizione.

Nel momento in cui si è inteso introdurre la facoltà di intervento sulla base di una attestazione contenuta nelle scritture contabili, non si comprende per quale ragione analoga facoltà non venga riconosciuta per ragioni di credito portate non da titoli esecutivi ma dai documenti che – per esempio – possono essere posti a base della domanda di ingiunzione del procedimento monitorio o dalle scritture private o titoli di credito, comunque da altri documenti che comprovano l'esistenza di un credito, seppur non trasfusi o non costituenti titolo esecutivo. In sostanza, da una lettura purtroppo frettolosa per ragioni di economia di tempo, intravedo qualche disparità di trattamento ingiustificata tra creditori muniti di un titolo

negoziale o di altro titolo non esecutivo e creditori aventi crediti meramente attestati, basati – per esempio – su scritture contabili.

Faccio presente che questa innovazione è stata condivisa alla Camera dalla mia parte politica, per cui non esiste alcuna posizione preconcepita al riguardo. Esprimo, però, qualche perplessità nel contesto di una riforma improntata ad una accelerazione del processo di esecuzione, alla possibilità – come è stato rilevato – di realizzare ragioni di credito entro tempi il più possibile ristretti ed un procedimento davvero concentrato.

Ripeto che l'interesse principale è licenziare oggi il provvedimento al nostro esame per dare certezze alla magistratura, all'avvocatura e ai cittadini sulle nuove regole processuali che si apprestano ad entrare in vigore. Su questo punto vorrei però rivolgere la seguente domanda al Governo.

Si conferma al 1° gennaio 2006 quale data di decorrenza dell'efficacia della riforma. Chiedo al Governo se non ritenga opportuno differire ulteriormente il termine di entrata in vigore, considerando il fatto che il disegno di legge aveva inizialmente la finalità di precisare e rettificare il testo di riforma già approvato ma in realtà ora si configura come un *corpus* di norme che ha bisogno di essere conosciuto, studiato, analizzato e coordinato con la riforma contenuta nel più volte citato decreto-legge sulla competitività. Il lasso di tempo di soli dieci giorni, e forse meno, dal momento della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* rischia di essere assolutamente insufficiente e porrà sicuramente gli operatori della giustizia in una situazione di difficoltà. In questa sollecitazione non vi è assolutamente alcuna finalità dilatoria, perché ritengo che le nuove regole processuali prima entrano in vigore meglio è. Riteniamo, infatti, che queste norme possano essere utili complessivamente a migliorare il processo civile e il processo esecutivo, però a mio modo di vedere uno slittamento di uno o due mesi sarebbe auspicabile; emendare, sul punto, questo provvedimento credo rischi di crearci problemi maggiori. Il Governo potrebbe eventualmente con altro provvedimento e in altra sede valutare la sollecitazione che sto esponendo.

Concludo rilevando un dato singolare a proposito della discussione che abbiamo svolto ieri sera sul disegno di legge relativo al cosiddetto affido condiviso. Con il disegno di legge al nostro esame stiamo approvando un articolo, il 709-*bis* del codice di procedura civile, contenuto in altra forma in quel disegno di legge. Ieri sera, senza aver preso cognizione di questo provvedimento, rilevavo l'inopportunità di intervenire in quella sede sul sistema processuale proprio perché era *in itinere* il percorso di riforma che oggi stiamo concludendo, che aveva bisogno di assestarsi e di essere meditato prima di intervenire nuovamente, seppur relativamente ad una materia molto specifica come quella oggetto di quel disegno di legge relativo alla separazione personale dei coniugi.

Nulla da osservare, invece, sull'introduzione della disposizione in tema di diritto alle pensioni di reversibilità al coniuge divorziato, che mi sembra una norma interpretativa assolutamente utile.

Per tali ragioni, mentre voteremo in senso favorevole a questo disegno di legge, continuiamo a rammaricarci, come più volte abbiamo fatto

in altre fasi di questa discussione e in altre sedi, sul fatto che non si è voluto procedere in modo organico nel processo di riforma – mi permetto di evidenziare, per responsabilità del Governo e non di questa Commissione – ma con interventi frazionati, a volte in sede impropria, come avvenuto con la legge n. 80 del 2005, pur in presenza di un sostanziale accordo, di una condivisione e di un lavoro costruttivo, almeno in questa Commissione, sui principi e contenuti della riforma, che avrebbero consentito di licenziare un testo più organico, meditato e condiviso che non quello pur apprezzabile che abbiamo dovuto licenziare a più riprese. Non dimentichiamoci che il Governo, come abbiamo avuto modo di verificare in questa sede, ha licenziato alcuni decreti legislativi in materia di riforma del rito innanzi alla Cassazione e di arbitrato. Quindi, a parte la discussione preparatoria, pur importante che fu alla base della condivisione di quell'emendamento corposo introdotto in fase di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 nella legge n. 80 del 2005, stiamo licenziando quattro pezzi di riforma di una certa importanza senza che nelle Assemblee e nelle Commissioni di merito si sia potuto discutere in modo approfondito e meditato. Infatti, un pezzo è stato licenziato – ripeto, seppur su proposta dei componenti di questa Commissione, dalla Commissione bilancio in sede di conversione del cosiddetto decreto sulla competitività – e altri due pezzi sono oggetto di decreti legislativi relativi a deleghe abbastanza generiche chieste e ottenute dal Governo sempre in sede di esame del cosiddetto decreto sulla competitività. Pertanto, solo questo intervento correttivo è stato frutto di un confronto e di una condivisione in questa sede, a dimostrazione, stante la sua natura, che i precedenti pezzi di riforma erano stati frettolosamente o in sede impropria licenziati. Si poteva fare di più e meglio; di questo ci rammarichiamo pur confermando il nostro voto favorevole.

CIRAMI (*UDC*). Preannuncio il voto favorevole del Gruppo UDC al disegno di legge in esame.

BOBBIO (*AN*). Signor, Presidente, Alleanza Nazionale voterà a favore di questo disegno di legge.

Vorrei fare molto rapidamente alcuni riferimenti, di cui i primi due di carattere generale. Prendendo spunto da quanto da ultimo diceva il collega Legnini, vorrei anzitutto evidenziare che in questo momento forse più che mai certi riferimenti in chiave più o meno pseudoresponsabilistica dovrebbero essere lasciati da parte. Questo è un lavoro complessivo che la Commissione giustizia può rivendicare con legittimo orgoglio. Se proprio vogliamo ripercorrere i sentieri dell'*iter* parlamentare dobbiamo allora forse ricordare che questa, tutto sommato, non lesiva e dannosa frammentazione, peraltro per corpi consistenti, in parte nasce proprio dalla contrarietà, manifestata in particolare dai DS, a far entrare nel cosiddetto decreto sulla competitività alcune delle norme che formano l'oggetto di questo intervento legislativo.

LEGNINI (*DS-U*). Non è vero.

BOBBIO (*AN*). Lasciamo le polemiche fuori da questo dibattito, perché, al di là delle legittime precisazioni, credo che ciò tutto sommato non ci interessi.

Circa l'entrata in vigore penso sia bene pronunciarsi; è fisiologico che all'inizio vi siano alcune difficoltà, come si è detto in più di un'occasione. Dobbiamo peraltro tener conto che l'ottimo lavoro fatto, come tutti i grandi processi riformatori, non è intoccabile da nessuno, nel senso che sarà poi la prova dei fatti a dimostrarci nel prosieguo se taluni passaggi potranno o dovranno essere affinati, migliorati o ritoccati. Per quanto riguarda l'entrata in vigore, fermo restando – faccio quasi una battuta – che un'eventuale proroga di un mese non si nega a nessuno, credo quindi che possa essere mantenuta la data fissata, per una ragione molto semplice: questo testo è nelle sue linee attuali oggi largamente diffuso tra gli operatori e da lungo tempo nella loro coscienza. Non c'è dubbio poi che la caratura e la qualità professionale della classe forense e della magistratura italiana siano tali da essere caratterizzate da una notevole attitudine allo studio e alla pratica concretizzazione degli strumenti processuali offerti. Penso pertanto che non ci saranno problemi di alcun tipo a mantenere ferma – ripeto salvo successive, future eventuali possibili modifiche – l'entrata in vigore, così come designata, alla data del prossimo 2 gennaio.

Venendo molto rapidamente al merito del testo, credo si possa veramente con legittimo orgoglio affermare che si tratta di un'ulteriore valida riforma che il Parlamento in questa legislatura arriva a varare nell'interesse dell'intero Paese. Vorrei che non ci si dimenticasse che la spinta riformatrice di questa legislatura non ha pari in tutte le legislature precedenti. Si è trattato dell'attuazione di una precisa volontà di realizzare finalmente una forte modernizzazione di questo Paese, la quale non poteva non passare per un drastico rimaneggiamento ed una profonda riforma anche e soprattutto del processo civile.

Desidero solo sottolineare che soprattutto nel nostro Paese la riforma di un processo civile particolarmente efficiente ed efficace riverbera i suoi effetti non solo – dico purtroppo per la nostra storia recente – nel campo del diritto civile ma, per quanto riguarda in particolare il Mezzogiorno d'Italia, anche e pesantemente nel settore della legalità in generale e delle vicende penalmente rilevanti. Non dobbiamo infatti dimenticare che la lunghezza della giustizia civile nelle Regioni del Sud costituisce troppo spesso motivo non secondario di rafforzamento del potere alternativo criminale, laddove molte controversie tra i cittadini, per una scarsa tenuta di qualità del processo civile e del senso di legalità dei cittadini, vengono rimesse purtroppo a «giustizie alternative» che rafforzano il loro potere criminale.

Ebbene, migliorare l'efficacia dello strumento processuale civile, velocizzare oltremodo i tempi e rafforzare e migliorare di gran lunga la qualità della giustizia civile significa anche migliorare la fiducia dei cittadini nello Stato e al tempo stesso, attraverso il recupero di certezza all'interno dei rapporti civili, recuperare la tenuta complessiva dell'aggregato sociale.

Quindi, la riforma al nostro esame riveste una grandissima importanza che si snoda su tre passaggi fondamentali, evidenziati anche dal relatore e dai colleghi intervenuti, che sono il processo di cognizione, i procedimenti cautelari, i procedimenti esecutivi e le separazioni e i divorzi. Credo si tratti di passaggi centrali sia dal punto di vista processuale che da quello della vita civile, come ho già illustrato.

Per quanto riguarda il processo di cognizione, la concentrazione delle udienze è un dato fondamentale che emerge dalla riforma. La sintesi che se ne può trarre in termini politici è la seguente: il recupero di efficienza è lungi dal realizzare – come taluni pochi detrattori vorrebbero sostenere – una sorta di lesione del diritto delle parti di rappresentarsi nel processo civile; diventa in sostanza il luogo non più di sfida fra le parti ma quello dove chi ha il diritto è in grado di farlo valere. Questa è la funzione del processo civile.

Per quanto concerne i procedimenti cautelari, si ottiene una maggiore efficacia e la possibilità di concludere in quella sede tutto il procedimento. Anche questa è una grandissima conquista dal punto di vista della congruità complessiva del giudizio civile che non vive più, almeno in prospettiva e in prognosi estremamente favorevole, una fase quasi di narcisismo processuale.

Per quanto riguarda i procedimenti esecutivi, la grande conquista è la velocità. Si tratta peraltro di una conquista diffusa che questa riforma pone in essere con l'effetto di realizzare subito il diritto in relazione ai procedimenti esecutivi, nei quali peraltro si introduce anche la possibilità del riconoscimento del debito.

Queste sono, in assoluta sintesi, le motivazioni che portano Alleanza Nazionale ad esprimere voto favorevole. Siamo orgogliosi di aver contribuito in maniera determinante, insieme agli altri rappresentanti del Parlamento, alla realizzazione di una riforma che forse è la più importante tra quelle realizzate in questa legislatura.

* CENTARO (*FI*). Forza Italia voterà a favore del disegno di legge al nostro esame, che è stato per lungo tempo oggetto di discussione e valutazione con il concorso dei colleghi dell'opposizione. Probabilmente poteva essere varato prima, ma è importante che veda la luce, perché la fisiologia dei rapporti di una società dipende dal funzionamento del processo civile. Il processo penale attiene alla patologia del sistema, il processo civile alla fisiologia. Se questi rapporti non vengono regolati in tempi rapidi, la fisiologia finisce con il trasformarsi in patologia comportando le problematiche esposte dal collega Bobbio: una giustizia fuori dalle aule pubbliche attraverso arbitrati per avere in ogni caso una decisione rapida, soprattutto quando sono in ballo interessi particolarmente rilevanti; l'uscita dal circuito complessivo di controllo pubblico da parte dello Stato e la possibilità per chi ha interessi rilevanti e più pesanti di farli prevalere, a prescindere dalla validità o meno delle tesi su cui si fondano i propri asserti.

Dobbiamo dire chiaramente che la riforma del processo civile varata anni or sono è fallita anche a causa di una prassi che ha riproposto le lun-

gaggini, l'approccio cartaceo, il ricorso costante al rinvio, che alla fine contribuiscono a prolungare la durata del processo e quindi a rinviare indefinitamente la decisione del magistrato. Se in passato venivano rinviate a data lontana le discussioni davanti al collegio, oggi ciò si verifica per le udienze di precisazione delle conclusioni, che rappresentano il momento terminale della fase istruttoria del processo civile secondo il codice in vigore.

La riforma prevede una accelerazione procedurale sotto il profilo della cognizione delle rispettive risposte, nonché dell'acquisizione dei mezzi di prova ed una accelerazione sotto il profilo cautelare. La parte relativa ai procedimenti speciali e cautelari è probabilmente quella che ha funzionato meglio rispetto alle altre, ma anch'essa aveva comunque bisogno di una accelerazione. Probabilmente si poteva fare di più: le ordinanze emesse nella fase cautelare potevano avere valore di sentenza per arrivare ad un secondo grado ai fini di un riesame nel merito. Tuttavia, anche oggi l'attuale riforma consente in alcuni casi fasi analoghe. Infatti, l'articolo 186-*quater* - per esempio - contempla una ordinanza avente valore sostanziale di sentenza, per quanto riguarda i diritti non contestati da una delle parti, con la possibilità quindi di chiudere in tal modo il relativo contenzioso. Lo stesso avviene per lo scioglimento degli effetti civili dei matrimoni, che necessitava secondo tutti gli addetti ai lavori di una accelerazione e vedeva in una procedura assolutamente ed inutilmente farraginoso il protrarsi di situazioni ormai prive di ragioni di essere.

Va rilevato anche che una particolare attenzione è stata posta nei confronti della modernizzazione del sistema delle notifiche con l'introduzione di un sistema che utilizza il progresso tecnologico ai fini delle comunicazioni, delle notifiche con l'uso dei relativi mezzi informatici. Particolare attenzione è stata rivolta poi anche alle procedure esecutive, punto terminale della decisione del giudice, momento in cui si attua in concreto l'indicazione contenuta in sentenza; procedure che scontano spesso una lentezza ed una farraginosità, che rendono inutile la decisione del magistrato. Anche a tal riguardo è stata impressa una accelerazione.

Possiamo dire che la riforma testé approvata è stata largamente metabolizzata sia dalla magistratura che dall'avvocatura, che hanno avuto modo di esprimersi a lungo sulle varie ipotesi nel corso dell'*iter* parlamentare. Mi auguro non cada nelle maglie di una prassi che finirebbe con il distorcerla e, quindi, con il ricreare quelle condizioni di ritardo nelle quali si dibatte oggi la giustizia civile. È una riforma che dovrà essere monitorata sul campo e che potrà essere ulteriormente perfezionata. È un passo avanti notevole, una dimostrazione di particolare attenzione da parte della maggioranza della Casa delle libertà ai problemi anche spiccioli della quotidianità, alle mille controversie che gravano sui nostri tribunali, per consentire una giustizia rapida perché una giustizia in ritardo equivale ad una giustizia denegata.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la Margherita voterà a favore di questo disegno di legge per le ragioni già espresse dai colleghi dell'opposizione e della maggioranza, intravedendo nel suo tessuto

complessivo, in particolare in alcuni gruppi di disposizioni, un passo in avanti importante sulla via della funzionalità della giustizia civile e della sua capacità di adeguarsi anche ai modelli di comunicazione e di relazioni sociali di questi anni. È un tentativo di uscire da una struttura e da un'impostazione ancora pesantemente burocratica e capace di pesare sui tempi e sulla snellezza delle procedure della giustizia civile.

Vorrei sottolineare come dall'opposizione sia stata mostrata un'attenzione particolare a questo provvedimento, anche perché mi sembra che ciò non sia stato adeguatamente rilevato. Il collega Semeraro, nella sua qualità di relatore, ha fatto un'affermazione importante e cioè che questo disegno dimostra come l'attuale maggioranza non si sia dedicata solo a norme di natura penale o processual penalistica collegate a materie che potevano essere ricondotte a interessi personali.

SEMERARO, *relatore*. Non ho detto così, ho parlato solo di norme ritenute tali.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). No, sono stato molto attento, il riferimento non era alle sole norme ritenute tali. Quindi tale disegno di legge dimostra come l'attuale maggioranza si sia dedicata anche a norme di interesse generale nel campo civile, tradizionalmente quello che riguarda più da vicino e in modo più continuativo la vita dei normali cittadini. Credo sia una osservazione importante. Non mi è di ostacolo il ruolo di oppositore a riconoscere l'opportunità di tale disegno di legge, sia pure con le perplessità sollevate prima dal collega Legnini, cioè l'essere lo stesso disancorato da un disegno normativo più generale e quindi espressione di una propensione a intervenire in modo disordinato sull'impianto normativo dal punto di vista logico o temporale.

Voglio sottolineare che proprio riconoscendo che ci si è anche occupati di questi argomenti, quindi non solo di quelli ritenuti dominati da o ancorati a un interesse personale, l'opposizione si è comportata in modo molto diverso. Infatti, a differenza del contrasto intransigente che si è registrato su alcune norme penali o processualpenali ritenute sicuramente riconducibili a interessi personali, l'opposizione ha dato in questo caso il suo contributo all'approvazione di questo disegno di legge. È un intervento utile per la collettività anche se offerto, ed era quanto mi premeva ricordare, per vie non particolarmente ortodosse dal punto di vista parlamentare. Poiché questa materia non è secondaria ma rientra pienamente nel sistema primario delle relazioni civili e sociali, dunque si sarebbe dovuta affrontare seguendo i canali ortodossi dell'Assemblea; l'opposizione ha però contribuito a mantenere l'esame di questo disegno di legge in Commissione ed in sede deliberante affinché tale provvedimento potesse essere approvato celermente. Ciò sta a testimoniare – spero possa essere ricordato, non solo dall'opposizione – che quando le materie sono di interesse generale e gli interventi normativi proposti sono utili a un migliore funzionamento della giustizia l'opposizione collabora anche al di là delle vie ortodosse. Diversamente, se ci siamo opposti in modo intransigente ad altre norme lo abbiamo

fatto proprio perché esse non tutelavano interessi generali e non portavano alla nascita di una normativa più utile ai cittadini per lo svolgimento delle attività giudiziarie, ma, come abbiamo rilevato fino all'ultima legge, introducevano una serie di disfunzioni, squilibri e iniquità.

Questa è sempre stata la posizione dell'opposizione nel corso di tale legislatura (ritengo opportuno rilevarlo, visto che ormai si tratta degli ultimi interventi in dichiarazione di voto). Non c'è nessuna schizofrenia tra l'essere oppositori intransigenti sulla maggior parte dei provvedimenti e collaborare alla riuscita di altri provvedimenti. Non dipende dall'atteggiamento dell'opposizione ma dalla qualità, portata e limpidezza dei provvedimenti stessi.

In questo senso mi sento anche di ringraziare il Presidente della Commissione, che ha dato a questo provvedimento una spinta particolare; credo sia uno di quei casi in cui si avverte dietro l'atteggiamento di una maggioranza o di un Governo anche un'attenzione personale.

* PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale un breve intervento in dichiarazione di voto dovete consentirlo anche a me.

Devo dire che in merito a questo disegno di legge, e non solo a questo, non c'è mai stata alcuna reticenza o difficoltà da parte della maggioranza della Commissione o del Presidente nel riconoscere i contributi offerti dall'opposizione, in maniera a volte anche decisiva. Non ho alcuna difficoltà a riconoscere a lei, senatore Dalla Chiesa, anche in via personale, la straordinaria capacità di distinguere di volta in volta tra l'interesse politico e l'interesse della gente, che è la destinataria diretta dei provvedimenti deliberati anche dalla nostra Commissione.

Credo di dover fare un brevissimo riepilogo di quanto accaduto e devo iniziare dicendo che questa Commissione ha cominciato ad operare sulla base di un lavoro eccellente pervenuto dalla Camera dei deputati. È solo un caso il fatto che il sottosegretario Vitali, che oggi rappresenta il Governo in questa fase dei lavori, fosse relatore di quel nucleo iniziale di norme che ha costituito il seme prezioso su cui si è articolata una riforma che non è di secondo piano. Mi sento di fare queste affermazioni prendendo spunto da tre considerazioni.

In primo luogo si tratta di una riforma alla quale, attraverso il lavoro del Comitato ristretto e poi della Commissione in sede plenaria, sono state dedicate nel corso delle varie letture decine e decine di sedute, centinaia di ore di lavoro del giorno e a volte anche della sera inoltrata.

In secondo luogo, è una riforma che nasce da un profondo desiderio di realizzare un provvedimento quanto più possibile condiviso, non solo dai componenti la Commissione ma anche dai magistrati, dagli avvocati, da ogni altro operatore. Ricordo l'audizione dei Presidenti di tribunali grandi e piccoli, del Centro, del Sud e del Nord, svolta proprio per avere un panorama il più diffuso possibile. Ricordo l'audizione degli avvocati e delle relative Associazioni e il contributo del professor De Santis, che è stato collaboratore del Comitato ristretto nella prima fase, quella decisiva, di impostazione architettonica del lavoro. È stato questo un metodo che ha

trovato un'accentuazione, che mi permetto di definire originale, nella seconda fase di sviluppo del nostro lavoro, cioè quella successiva all'approvazione della prima parte delle norme di riforma, che furono inserite nel cosiddetto decreto-legge sulla «competitività». Può rientrare nel lavoro parlamentare svolto anche l'aver partecipato – come personalmente ho fatto e, insieme a me, molti colleghi – a decine di convegni. Mi spiace di non essere riuscito a partecipare al convegno organizzato dal senatore Legnini (lui lo sa bene, avrei preferito partecipare al suo convegno piuttosto che attendere all'impegno al quale ho dovuto invece ottemperare), che è stato l'unico che mi sono perso. Dopo l'approvazione del decreto-legge sulla competitività questo nostro tipo di lavoro ci ha portato ad ascoltare ancora una volta magistrati, avvocati ed esponenti della dottrina, per raccogliere le loro osservazioni su quella prima serie di norme, osservazioni che, laddove condivise, sono state poi ricomprese all'interno di questo secondo disegno di legge che è di completamento dell'intera riforma.

Il terzo motivo per effetto del quale posso dire che si tratta di una riforma di elevato rilievo risiede nella sua stessa consistenza. Ho chiesto la cortesia di riepilogare il lavoro svolto in termini banalmente quantitativi. È risultato che il numero complessivo delle norme che modifichiamo, ossia quelle del disegno di legge che stiamo per approvare e quelle entrate in vigore con il cosiddetto decreto-legge sulla competitività, è di 107, e si tratta di norme che intervengono in aspetti davvero decisivi del sistema.

Con riferimento alle esecuzioni, sappiamo che le accelerazioni in termini di tempo saranno imponenti, sempre che le nuove disposizioni non vengano tradite dagli operatori, ma non vi è ragione alcuna perché ciò debba avvenire e perché si possa attendere un fatto del genere.

Concludo il mio intervento rivolgendomi al senatore Legnini. La norma a cui lei si riferisce, quella che riguarda le nuove disposizioni in materia di esecuzioni immobiliari, che prevedono anche l'ascolto del debitore, non è frutto di un semplice errore materiale di rilettura dei lavori della Camera dei deputati e dei colleghi del Gruppo dei Democratici di Sinistra. Si tratta invece di un emendamento del relatore alla Camera, del quale mi assumo tuttavia la responsabilità, nel senso che sono stato io a consigliare all'onorevole Perlini di procedere in quella direzione. Si è trattato di modificare una proposta proveniente da una importante associazione di difesa di interessi di parte – l'ha ricordato lei stesso – ossia l'ABI, che non era in sé ricevibile perché tutelava interessi assolutamente particolari. Si è trattato tuttavia di coglierne «l'idea nobile» per introdurre una nuova prospettiva di visione del processo, nel senso di vedere la parte cosiddetta perdente, ossia la parte più debole, maggiormente coinvolta nel processo stesso, in una nuova dimensione culturale e con una nuova maturità, perché possa trasformare in maniera utile quanto di non utile ha: in termini di semplificazione, di decongestionamento della propria attività e di economicità.

In merito al tema dell'entrata in vigore dell'intera riforma, condivido quanto ha detto il senatore Bobbio. Non vi è alcuna ragione per opporsi ad un rinvio della complessiva entrata in vigore di tutte le norme in que-

stione, che potrà essere prospettata nell'imminente ed annunciato decreto cosiddetto «mille proroghe». Tale rinvio non dovrà tuttavia essere superiore a 30 giorni, perché già si tratta di un termine largamente utile perché possano essere riepilogate le idee da parte di tutti gli operatori in merito a quanto oggi noi votiamo, che da tempo essi conoscono. Il differire ulteriormente il termine vorrebbe dire assumersi la responsabilità di affermare l'esigenza di accelerazione dei processi come fatto più declamato, che concretamente praticato.

Infine, giudico un privilegio il fatto di aver potuto lavorare con tutti voi in questa Commissione anche per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in replica e dato che – come preannunciato – non sono state avanzate richieste di fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, passiamo alla votazione degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3439-B

d'iniziativa dei senatori Caruso Antonino, Semeraro, Ayala, Legnini, Centaro, Callegaro, Dalla Chiesa, Borea, Caruso Luigi, Zancan, Tirelli, Magistrelli, Gubetti, Calvi, Bucciero, Bobbio, Cirami, Federici, Ziccone, Manfredi e Fassone, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

«Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato»

ARTICOLI

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *c-ter*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185»;

2) il sesto comma è sostituito dai seguenti:

«Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma»;

3) al settimo comma, le parole: «di cui al sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al settimo comma»;

b) all'articolo 184 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «dal sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal settimo comma»;

2) il secondo comma è abrogato.

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera c-ter) sono inserite le seguenti:

«c-quater) all'articolo 185, al primo comma è premesso il seguente:

«Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116»;

c-quinquies) all'articolo 187, quarto comma, le parole: "di cui all'articolo 184" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 183, ottavo comma"».

3. All'articolo 2, comma 3, lettera *e*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

«2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia»;

2) al numero 3) del secondo comma, le parole: «o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute» sono soppresse;

3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precepto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma»;

b) al numero 5), all'articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono inserite le seguenti: «ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto»;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale»;

3) al quinto comma, le parole: «di cui all'articolo 499, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 499, quarto comma»;

c) il numero 7) è sostituito dal seguente:

«7) l'articolo 499 è sostituito dal seguente:

"Art. 499. - (*Intervento*). – Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.

Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.

All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ov-

vero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo»;

d) dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) L'articolo 500 è sostituito dal seguente:

"Art. 500. - (*Effetti dell'intervento*). – L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti»;

e) il numero 8) è sostituito dal seguente:

«8) l'articolo 510 è sostituito dal seguente:

"Art. 510. - (*Distribuzione della somma ricavata*). – Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sè del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione»;

f) al numero 17), all'articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «a un dottore commercialista o esperto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «a un commercialista»;

g) dopo il numero 17) è inserito il seguente:

«17-bis) all'articolo 534-ter, le parole: "con incanto" sono soppresse e la parola: "notaio", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "professionista"»;

h) al numero 20.2), all'articolo 559 del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile»;

i) il numero 21) è sostituito dal seguente:

«21) all'articolo 560, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità"»;

l) al numero 25), all'articolo 567 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, le parole: «e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso» sono soppresse e, dopo le parole: «all'immobile pignorato» sono inserite le seguenti: «effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento»;

2) al terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non è concessa,» sono inserite le seguenti: «oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente,»;

m) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo del primo comma, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

2) al terzo comma, dopo le parole: «Il giudice con la medesima ordinanza» sono inserite le seguenti: «stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione.»;

n) dopo il numero 26) è inserito il seguente:

«26-bis) all'articolo 570, le parole: "e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: ", del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore"»;

o) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni» sono soppresse;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'offerta è irrevocabile, salvo che:

1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;

2) il giudice ordini l'incanto;

3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta»;

p) al numero 27), all'articolo 572 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quarto comma, le parole: «anche in questi casi» sono soppresse;

q) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quinto comma, le parole: «Nel caso di diserzione della» sono sostituite dalle seguenti: «Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla» e dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo.»;

r) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1) al primo comma, le parole: «non crede di» sono sostituite dalle seguenti: «decide di non»;

1.2) al secondo comma, le parole: «In quest'ultimo caso il giudice può» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice può altresí»;

2) l'articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato è sostituito dal seguente:

«Art. 591-bis. - (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonchè all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;

13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita»;

s) al numero 42), all'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al

deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima»;

t) dopo il numero 43), è aggiunto il seguente:

«43-bis) all'articolo 631, primo comma, dopo le parole: "all'udienza" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,"».

4. All'articolo 2, comma 3, lettera *e-ter*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 709-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, quarto, quinto, sesto e settimo» sono sostituite dalle seguenti: «e dal quarto e al decimo»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio».

5. All'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

"Art. 161-bis. - (*Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione*). – *Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice*"»;

b) alla lettera b), all'articolo 169-bis ivi richiamato, le parole: «e ai dottori commercialisti» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commercialisti»;

c) alla lettera c), all'articolo 169-ter ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti»;

d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) l'articolo 173 è abrogato»;

e) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero 6) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa»;

2) all'articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole: «con incanto» sono soppresse;

3) dopo l'articolo 173-*quater* ivi richiamato, è aggiunto il seguente:

"Art. 173-*quinquies*. - (*Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto*). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.

Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni»;

f) alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 179-*bis* ivi richiamato, le parole: «, dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e commercialisti»;

2) all'articolo 179-*ter* ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti».

6. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, i commi 3-*quater* e 3-*quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

«3-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), c-*quater*), c-*quinquies*), e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis*, e 3-*ter*, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

3-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-*bis*), e 3-*ter*, lettere a-*bis*), b), c), c-*bis*), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006».

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 3, 4 e 5 entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-*quater*, 3-*quin-*

quies e *3-sexies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma 6 del presente articolo.

Art. 2.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;

b) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica»;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;

c) all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143»;

d) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (*Tempo delle notificazioni*). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»;

e) all'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto»;

f) all'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa»;

g) all'articolo 163-bis, primo comma, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;

h) all'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni»;

i) all'articolo 186-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;

l) all'articolo 186-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;

m) all'articolo 186-quater, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;

n) all'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;

o) all'articolo 256, le parole: «Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone» sono soppresse;

p) all'articolo 269, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo»;

q) l'articolo 283 è sostituito dal seguente:

«Art. 283. - (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione»;

r) all'articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni»;

s) all'articolo 642, secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è soppressa;

t) all'articolo 787, primo comma, le parole: «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti: «il professionista delegato»;

u) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti»;

3) al quarto comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «professionista».

2. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonchè il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

3. All'articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «, ancorchè festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

Art. 3.

1. All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «e non sono trascorsi venti anni dalla» sono inserite le seguenti: «trascrizione della»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «notificato e trascritto, nei confronti del donatario» sono inserite le seguenti: «e dei suoi aventi causa».

Art. 4.

1. All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il notificante di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:

a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;

b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede

alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;

c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale dà conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto».

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.